

TI_GERICHTE 15.2013.125 vom 9. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.125

FR: TI_GERICHTE 15.2013.125 du 9 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 15.2013.125 del 9 maggio 2014

Regeste

Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Differimento della realizzazione

Erwägungen

E. 2

Nel ricorso, l'insorgente contesta i predetti argomenti, ritenendo che non siano tali da giustificare una sospensione dell'esecuzione. Essa sostiene altresì che la sospensione le arreca grave pregiudizio economico, ritenuto che dal 20 giugno 2007 non percepisce più alcun interesse o ammortamento da parte del debitore. Da parte sua, la resistente si oppone al ricorso, proponendo sostanzialmente le medesime tesi sviluppate nella propria domanda di sospensione.

E. 3

Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l'ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF) (sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l'ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell'art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 143 a LEF (e a sua volta nell'art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un'azione di rivendicazione o di contestazione dell'elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall'art. 141 LEF) o un'altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 28 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1).

E. 4

Nel caso in rassegna, la terza proprietaria del pegno non si è prevalsa di alcuna possibilità di differimento prevista dalla legge ed essa neppure invoca circostanze oggettive atte ad impedire la realizzazione del fondo, che il Ministero pubblico ha invero autorizzato nonostante il sequestro penale già il 10 giugno 2013. In particolare l'interesse della ricorrente a procurarsi i fondi necessari per partecipare all'asta dell'immobile non risulta protetto dalla legge, per tacere del fatto che la richiesta di dissequestro della propria quota di comproprietà avrebbe potuto essere presentata già mesi fa se non addirittura anni fa (il sequestro penale risale al 2007). Alla luce di tali considerazioni, la decisione di sospendere l'esecuzione si rivela sprovvista di base legale e, in accoglimento del ricorso, va dunque annullata. Nel contempo, l'Ufficio è invitato a riattivare la procedura di realizzazione.

E. 5

Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione del 12 novembre 2013 dell'CO 1. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 . Notificazione a: –; –; –. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.